

Articolo 55-bis
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

L'articolo 55-bis, inserito in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente l'accesso alla professione di perito industriale ai diplomati.

Si ricorda che la **professione di perito industriale** trova i propri fondamenti normativi nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e nella legge n. 17 del 1990, come da ultimo **modificata dall'art. 1-septies del D.L. n. 42 del 2016**.

L'esercizio della professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale, al quale si accede, previo superamento di un esame di stato:

- con il **diploma di istituto tecnico industriale** (rilasciato dagli Istituti Tecnici di cui al DPR n. 88 del 2010), congiunto al praticantato svolto per almeno 18 mesi;

- con il **diploma di laurea triennale** congiunto ad un tirocinio di 6 mesi (che può essere svolto anche, in tutto o in parte, durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università). L'art. 55 del D.P.R. n. 328 del 2001 ha infatti stabilito che le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione sono le seguenti: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

I diplomati possono fregiarsi del titolo di perito industriale, i laureati di quello di perito industriale laureato.

Con l'intervento del 2016 (art. 1-septies del D.L. n. 42 del 2016), il legislatore ha stabilito che "**il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea** di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

Per questa ragione, l'**accesso** alla professione per i **diplomati** è consentito **solo fino alla sessione d'esame del 2021**. L'art. 1-septies

comma 2, del D.L. n. 42 del 2016 ha stabilito infatti che «conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di **cinque anni** dalla medesima data [29 maggio 2016]. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

La disposizione in commento interviene sull'art. 1-septies del decreto-legge n. 42 del 2016 sostituendo il riferimento al periodo di cinque anni con la data del **31 dicembre 2024**. Conseguentemente, l'**accesso alla professione di perito industriale** da parte di coloro che siano in possesso del **diploma di istituto tecnico industriale** – ad oggi limitato alla sessione d'esame 2021 - sarà consentito **fino a tutto il 2024**.